



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 23

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 28/02/2020, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022;

Visto il D. l. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 107, comma 2, che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

Richiamata la conversione in Legge del decreto rilancio che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio per gli enti locali al 30 settembre 2020, contenuto nell'articolo 107;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali e che sono conseguentemente prorogati alla stessa data i termini tassativi per la deliberazione delle delibere relative alle aliquote, tariffe e agevolazioni applicabili ai tributi locali;

Considerato che:

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Ritenuto che:

- il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.06.2020, ha previsto la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro il 30 settembre 2020;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, è stato ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 15 novembre 2020, su modello predisposto dal Comune, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Dato atto che il citato articolo 1, al comma 738, ha altresì abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la nuova disciplina IMU;

Considerato che sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Preso atto che i presupposti della novellata IMU, sono analoghi a quelli della precedente imposta che, come indicato dal comma 740, si conferma nell'oggettivo possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione degli immobili accatastati nel gruppo "D", pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Preso atto che, ai sensi del:

- comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e sue assimilazioni, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi a fronte dell'azzeramento della TASI e la conseguente diminuzione delle entrate di determinare l'aliquota IMU nella misura del 10 per cento compensando il minor gettito TASI lasciando inalterata, tuttavia, la spesa per il contribuente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerato il *comma 3 – bis*, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15 – ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più precisamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** la precedente premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del deliberato, nonché motivazione di fatto e di diritto della presente proposta di deliberazione;
2. Di **dare atto** che l'aliquota IMU per l'anno 2020 è pari 10 per cento;
3. Di **provvedere** alla trasmissione telematica della deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;
4. Di **dare atto** che la deliberazione relativa alla presente proposta entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
5. Di **dichiarare** la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al bilancio
Dott. Sergio Di Blasi



PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Servizio Finanziario:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, il sottoscritto esprime parere: **favorevole**.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Felicia Saturno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Responsabile del Servizio finanziario e udito l'intervento del Consigliere Comunale Aniello Marsicano, il quale chiede, tenuto conto delle difficoltà economiche che si stanno registrando in questo momento storico, di trovare un modo per sostenere le famiglie particolarmente disagiate;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **approvare** la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

- Di **dare atto** che l'aliquota IMU per l'anno 2020 è pari 10 per cento;
- Di **provvedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;
- Di **dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- Di **dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Faracchio



Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30.10.2020

Il Segretario Comunale

dott.ssa Francesca Faracchio



Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☒ In data 30.10.2020 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 30.10.2020

Il Segretario Comunale

dott.ssa Francesca Faracchio

